

Come remunerare i gestori delle foreste per la CO₂ fissata?

di **Davide Pettenella***
Lorenzo Ciccarese**

* Dip. Tesaf - Università di Padova
davide.pettenella@unipd.it

** Apat
lorenzo.ciccarese@apat.it

Nel numero 1/2007 di *Alberi e Territorio* l'editoriale di Giustino Mezzalira e l'articolo di Antonio Lumericisi presentavano in termini molto positivi le prospettive per il settore forestale italiano conseguenti alle recenti decisioni relative all'implementazione del Protocollo di Kyoto in Italia. Veniva, in particolare, ricordato il successo in sede negoziale che i rappresentanti del nostro paese hanno ottenuto con l'approvazione di un notevole innalzamento del livello massimo di rendicontabilità relativo alle iniziative di gestione forestale. Infatti, mentre nel 2001 era stato fissato un tetto di 0,66 milioni di tonnellate d'anidride carbonica (CO₂) l'anno, con una decisione dell'ultima sessione dell'Unfccc (2006) il tetto è stato portato a 10,2 milioni di tonnellate. In altri termini, quando nel



Tagli fitosanitari in una pineta di pino marittimo a seguito di un attacco Matsococcus feytaudi. (Foto di S. Lucci)

2008-12 (il c.d. "primo periodo di impegno") si dovrà dimostrare di avere raggiunto gli obiettivi che ci si è dati di riduzione delle emissioni di gas di serra (-6,5% rispetto al 1990), il nostro paese potrà contabilizzare - oltre alla massa di CO₂ risultante dai bilanci tra le attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione avvenute dal 1990 - le quantità di CO₂ fino a un massimo di 10,2 milioni t CO₂/anno per quegli interventi (ad esempio: invecchiamento e conversioni dei cedui, rinfittimenti, allungamenti dei turni, ecc.) che portano a

un aumento degli *stock* nelle foreste già esistenti al 1990 e rimaste tali alla fine del 2012.

Se, come ipotizzato da Lumericisi, si attribuisce a questo ammontare un prezzo 20 €/t, si perviene ad un valore, per i 5 anni 2008-12, di oltre 1 miliardo€. Mezzalira, sulla base di questi dati e tenendo conto anche del ruolo dei nuovi impianti e della creazione in sede europea di un mercato di scambio delle quote di carbonio, ipotizza, con la creazione di un sistema di registrazione collegato all'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio in

IN POCHE PAROLE

- Il Protocollo di Kyoto crea le condizioni per la remunerazione della corretta gestione del patrimonio boschivo.
- Gli Autori evidenziano i limiti e le difficoltà attualmente esistenti in Italia per la remunerazione dei gestori forestali per le attività che aumentano la funzione di fissazione di carbonio nei propri fondi.

fase di ultimazione, la possibilità dello sviluppo di nuove e significative fonti di reddito per i gestori delle foreste italiane.

Come economisti e come forestali non si può che condividere l'ipotesi che si creino le condizioni per internalizzare un servizio pubblico dei boschi italiani, rafforzando le motivazioni dei proprietari nella corretta gestione del patrimonio boschivo. Sembra, tuttavia, corretto presentare anche gli ostacoli che si frappongono alla creazione di un sistema di remunerazione diretta dei gestori forestali per quelle attività che aumentano la funzione di fissazione di carbonio. Nel seguito si cercherà, in termini molto sintetici, di evidenziare tali limiti e difficoltà.

Cosa si potrà rendicontare?

Con l'articolo 3.3, l'Italia dovrà contabilizzare nel periodo 2008-2012 le quantità di emissioni e di assorbimenti di CO₂ e altri gas-serra associate alle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione avvenute tra il 1990 e il 2012 (vedi riquadro).

Per essere rendicontabili, negli inventari nazionali, i bilanci tra assorbimenti ed emissioni dalle attività previste dall'articolo 3.3 del protocollo devono soddisfare due condizioni:

aver avuto inizio dal 1990 ed essere indotte dall'uomo ("*human-induced*", come nel testo del protocollo di Kyoto), vale a dire devono essere intenzionali e conseguenti a interventi diretti, volontari, non naturali. Sembra che questa seconda condizione possa essere oggetto di interpretazione elastica, ma evidentemente l'inclusione nei sistemi di rendicontazione di quelle attività che si sarebbero effettuate o verificate comunque, anche in assenza del Protocollo (ad esempio la ricolonizzazione naturale di prati e pascoli abbandonati da parte della vegetazione arborea), si presta a una fondata critica di utilizzare strumentalmente il settore forestale per non fare quelle scelte nel campo del risparmio e della riconversione energetica che rappresentano i veri punti critici delle politiche di riduzione delle emissioni di gas di serra e di rispetto degli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto. A questo proposito, va detto che la Svizzera, ad esempio, ha espressamente deciso di escludere l'afforestazione naturale dovuta all'abbandono agricolo proprio perché non considerata *human induced*.

Un altro aspetto problematico è quello relativo agli impianti forestali su

GLI ARTICOLI 3.3 E 3.4 DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

Il Protocollo di Kyoto ha definito obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas-serra per i paesi che lo hanno ratificato. In base agli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo tali obiettivi, almeno nel periodo 2008-2012, possono essere perseguiti con una serie d'attività legate all'utilizzo dei terreni agricoli e forestali presenti in ogni singolo paese. In sostanza, grazie a queste attività, le emissioni e gli assorbimenti di gas-serra risultanti dai cambiamenti nelle forme d'uso dei suoli agricoli e forestali potranno essere usate per compensare (naturalmente nel caso in cui la differenza tra assorbimenti ed emissioni sia positiva) una parte delle emissioni prodotte dalla combustione delle fonti fossili d'energia. Specificatamente, l'articolo 3.3 definisce che 38 paesi industrializzati che hanno assunto impegni di riduzione (tra cui l'Italia), debbano obbligatoriamente contabilizzare i bilanci tra assorbimenti ed emissioni di carbonio derivanti dalle nuove piantagioni forestali realizzate su terreni già in precedenza forestali (riforestazione) e non (afforestazione), al netto delle emissioni legate ai processi di deforestazione. Queste attività devono intendersi come variazioni permanenti da un uso non-forestale a forestale (e viceversa). Per essere ammissibili, tali attività devono rispondere a due clausole: aver avuto inizio dal 1990 in poi ed essere intenzionali, cioè prodotte a seguito di interventi diretti, volontari, e non connesse quindi all'evoluzione naturale delle forme d'uso del suolo.

Nel 2001, nel corso della settima Conferenza delle Parti della Convenzione-Quadro per i Cambiamenti Climatici, sono stati adottati i cosiddetti Accordi di Marrakesh che hanno precisato, per il periodo 2008-2012, le attività di cui all'articolo 3.4 del Protocollo, aggiuntive a quelle previste dall'articolo 3.3. Esse sono: (1) la gestione forestale, (2) la rivegetazione, (3) la gestione dei suoli agrari, (4) la gestione dei prati e dei pascoli. Ciò significa che ogni paese può, se lo ritiene opportuno, includere nei propri bilanci una o più delle quattro attività dell'art. 3.4 sopra menzionate, e conseguentemente contabilizzare le variazioni degli stock di carbonio ad esse legate.

Per adempiere gli impegni del Protocollo di Kyoto in Italia utilizzando gli articoli 3.3 e 3.4, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) aveva predisposto un piano, collegato alla Delibera Cipe n. 123 del 19 Dicembre 2002. Le finalità del Piano erano state ridefinite dal Decreto 18.12.2006 di approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 in cui, aumentando l'obiettivo precedentemente stabilito, si decretava che gli "assorbimenti sono quantificati in 16,2 MtCO₂/anno (pari al 17,1 dello sforzo di riduzione)", di cui 6 Mt relativi all'art. 3.3. e il resto alla gestione forestale (art.3.4).

Con il rapporto trasmesso al Segretariato dell'Unfccc il governo italiano ha eletto la sola gestione forestale tra le attività aggiuntive dell'articolo 3.4 del Protocollo di Kyoto. Lo stesso rapporto definisce i parametri di superficie, copertura e altezza a maturità delle piante per la definizione di foresta, coerente con quella della Fao (0,5 ha; 10 ; 5m), per le finalità dello stesso Protocollo. Da segnalare che il rapporto non definisce espressamente cosa l'Italia intende per "forest management".

terreni agricoli, che non comportano il cambiamento definitivo delle forme d'uso del suolo. È il caso di gran parte delle pian-

Iniziative volontarie di compensazione delle emissioni di carbonio						
Organizzazione responsabile dell'offerta di investimenti compensativi	Prezzo medio (US \$/ton CO ₂)	Non-profit	Tipo di progetto	Possibilità scelta del progetto	Attività compensabili	Sistema di garanzia
Autobonfund.org US	\$ 4,30-5,50	Sì	Rinnovabili, Riforestazione/afforestazione	Sì	Gestione domestica, Auto, Aereo, Eventi, Attività economiche	Green-e, Chicago Climate Exchange, Environmental Resources Trust
e-BlueHorizons US	\$ 5,00	No	Rinnovabili, Riforestazione/afforestazione	No	Gestione domestica, Auto, Aereo	Chicago Climate Exchange, Environmental Resources Trust
Greenfleet Aus	\$ 7,00-7,50	Sì	Riforestazione/afforestazione	No	Gestione domestica, Auto, Aereo	n.d.
DrivingGreen Ireland	\$ 8,00	No	Rinnovabili	No	Auto	n.d.
Terrapass US	\$ 8,80-11,00	No	Rinnovabili	No	Auto, Aereo, Eventi, Attività economiche	Green-e, Chicago Climate Exchange
Solar Electric Light Fund US	\$ 10,00	Sì	Rinnovabili	No	Calcoli esterni	n.d.
Autobon Clear UK	\$ 17,00	No	Riforestazione/afforestazione	No	Gestione domestica, Auto, Aereo, Babies	n.d.
Autobon Neutral Company UK	\$ 13,00-27,00	No	Rinnovabili, Riforestazione/afforestazione	Sì	Gestione domestica, Auto, Aereo, Eventi, Attività economiche	n.d.
Native Energy US	\$ 13,20	No	Rinnovabili	Sì	Gestione domestica, Auto, Aereo, Eventi, Attività economiche	Green-e
Climate Friendly Aus	\$ 16,00-19,00	No	Rinnovabili	No	Gestione domestica, Auto, Aereo, Attività economiche	Office of the Renewable Energy Regulator, NSW Government, Ernst & Young
Sustainable travel International US, Switzerland	\$ 18,00	Sì	Rinnovabili	No	Aereo, Auto, Gestione domestica, Hotel	See Myclimate
Trees for Life UK	\$ 20,00 appr.	Sì	Riforestazione/afforestazione	No	Auto, Aereo, Trasporti pubblici	n.d.
Grow a Forest UK	\$ 22,00 & Up	No	Riforestazione/afforestazione	No	Aereo, Auto, Gestione domestica, Attività economiche	n.d.
Bonneville Environmental Foundation US	\$ 29,00	Sì	Rinnovabili	No	Gestione domestica, Aereo, Attività economiche, Eventi	Green-e
Myclimate Switzerland	\$ 30,00	Sì	Rinnovabili	No	Aereo, Eventi, Attività economiche	DeSignated Operational Entity

*Note: "n.d." significa che non si è potuta determinare la presenza di un sistema di garanzia di parte terza. Il progetto può, comunque, essere sottoposto a verifica.
Prezzo medio: i prezzi cambiano e i tassi di scambio sono oggetto di variazione. Quelli riportati si riferiscono al luglio 2006.
Tutte le organizzazioni sono reperibili in rete con un loro sito dedicato.*

tagioni forestali realizzate in Italia con il Regolamento Ce 2080/92 dal 1994 al 2000 e dai Piani di Sviluppo

po Rurale dal 2001 in poi. Essendo questi impianti evidentemente *human induced* e post-1990, la condi-

zione necessaria è che essi posseggano i requisiti minimi della definizione di foresta che l'Italia ha adot-

tato nel contesto della Convenzione sui Cambiamenti Climatici.

In Italia gran parte dei pioppeti e degli altri interventi di arboricoltura da legno, anche a ciclo medio-lungo, sono stati realizzati nel rispetto della clausola della reversibilità al precedente utilizzo del suolo.

Al momento, pare che il Mattm intenda escludere tali tipi di piantagione, probabilmente per la difficoltà di identificare le unità di territorio soggette a questo tipo di impianti, in quanto la loro dinamicità e reversibilità rende difficoltosa e incerta l'azione di interpretazione delle aree e di monitoraggio, anche attraverso l'uso degli strumenti di *remote sensing*.

Se così fosse, tali interventi, nelle regole del Protocollo, sarebbero da classificare nella categoria "*cropland management*" (gestione delle coltivazioni), un'attività che l'Italia ha però deciso di escludere come oggetto di rendicontazione e di contributo al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. In altri termini, tutti i proprietari italiani che, realizzando nuove piantagioni dal 1990 senza l'impegno formale a un definitiva conversione all'utilizzo forestale del proprio fondo, saranno probabilmente esclusi dalla possibilità di

veder riconosciuta la funzione di fissazione di carbonio in base all'art. 3.3. del Protocollo.

Le quote realizzate in Italia?

Si potranno scambiare nel mercato europeo delle quote di carbonio i crediti legati a investimenti forestali realizzati in Italia? Lo strumento di mercato più significativo adottato dall'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas di serra è lo Schema di mercato delle quote (*European Union's Emissions Trading Scheme – Eu-Ets*), approvato con la Direttiva 87 del 2003. Nel definire lo schema di funzionamento dell'Eu-Ets la Commissione Europea (Ce), contrastando diverse aspettative sorte nel mondo agricolo e forestale, ha tassativamente escluso la possibilità che gli investimenti nel settore primario possano essere utilizzati per generare crediti spendibili nel mercato europeo delle quote. Le prese di posizione della Ce sono state, a questo riguardo, molto esplicite: l'Eu-Ets è finalizzato a ridurre permanentemente le emissioni, gli interventi nel settore primario sono giudicati temporanei, di incerta misura e non comportano significativi trasferimenti tecnologici. Soprattutto tra le *lobby* del settore forestale si è manifestata una reazione

negativa a tali decisioni e l'invito a riconsiderarle dopo il primo periodo d'impegno, invito che ha trovato la Ce in una posizione di netta chiusura¹.

Rimane aperta la possibilità che le imprese coinvolte nell'Eu-Ets utilizzino a fini energetici le biomasse, come altre rinnovabili, nei propri impianti riducendo quindi le emissioni di CO₂ e, tramite l'acquisto delle materie prime o di energia, valorizzino economicamente le attività agro-forestali. Questa valorizzazione non avviene tuttavia tramite un esplicito e diretto coinvolgimento del settore primario nello scambio di quote.

Qual è il valore dei crediti?

I prezzi delle quote di carbonio sono caratterizzati da grande volatilità. Per dare un'idea di questa variabilità basti ricordare



Fusto di Quercus cerris: il tronco è la porzione dell'albero in cui è immagazzinata la maggior quantità di carbonio

Pineta (Pinus pinea) subito dopo un incendio. Gli incendi producono emissioni le cui quantità devono essere contabilizzate nei bilanci nazionali (Foto P. Orlandi)



che, nell'Eu-Ets, lo *spot price* medio di una tonnellata di CO₂ era pari a 28,53 € nel luglio 2005; fino alla fine del 2005 si è attestato in una fascia compresa tra 20 e 25 €, per risalire poi fino a 23,92 € nel gennaio 2006. In febbraio e marzo il prezzo è risalito (attorno ai 26 €) e ha raggiunto il picco, in aprile, di 29,75 € fino a ridiscendere poi a 10,90 € nel maggio 2006. Se nell'Eu-Ets il prezzo medio di una tonnellata di CO₂ nel 2006 è stato pari a circa 16 €/t, è risultato di circa 4 \$/t nel *Chicago Climate Exchange*, un ampio schema di mercato attivato da diversi anni negli USA. Al momento il valore sul mercato Eu-Ets è di 8 €/t CO₂ (www.pointcarbon.com). Ad aprile del 2006 il prezzo è crollato. Il carbonio sul mercato acquistabile da progetti Cdm e JI costa molto meno: 3-5 \$/t. Sfortunatamente, con la discesa dei prezzi delle quote di C, si riduce anche la stima ipotetica del valore della funzione di fissazione attribuita alle foreste. Se poi il

settore forestale, secondo un'ipotesi irrealistica, venisse a essere incluso nel mercato dell'Eu-Ets, l'incremento di offerta di crediti comporterebbe un'ulteriore riduzione dei valori unitari delle quote.

Quali difficoltà nel pagare?

Per riconoscere i crediti dei gestori forestali italiani dovrebbe essere creato un Registro che, al pari di quanto è stato realizzato in alcuni Stati Usa, raccolga dettagliate informazioni sulle singole proprietà forestali che chiedono di sottoporre a registrazione e monitoraggio le attività di gestione forestale al fine di veder riconosciute le funzioni di fissazione di C. Un Registro forestale, come qualsiasi altro strumento integrativo allo schema Eu-Ets, è tecnicamente possibile. Alcune Regioni (Lombardia, Toscana, ...) hanno in effetti valutato – con esiti per ora negativi – la possibilità, tramite la creazione di schemi regionali, di allargare a una serie di im-

prese non soggette all'Eu-Ets gli obblighi di contenimento delle emissioni. Parimenti nulla esclude che, a livello nazionale o di alcune Regioni, nell'ambito delle politiche di contenimento delle emissioni di gas di serra, si implementino strumenti di mercato per remunerare le attività forestali.

In effetti il Decreto del 2.2.2005 ha stanziato 2,25 M€ per il completamento dell'inventario forestale e l'istituzione del "Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestali". In una bozza di Delibera Cipe di revisione delle strategie di mitigazione italiane si regola il funzionamento del Registro Nazionale e il conseguente rilascio dei relativi crediti di carbonio. Nel testo si afferma che le piantagioni effettuate nel passato con contributi comunitari non possano portare vantaggi economici ai proprietari² in termini di crediti. Per le altre aree forestali "in assenza di uno specifico atto di denuncia della proprietà dei crediti di carbonio operato, presso il Registro, dal proprietario del serbatoio o dell'area che li ha generati, ed in accordo con gli impegni internazionali dell'Italia, lo Stato, per mezzo del Registro, può utilizzare, senza costi aggiuntivi, tutti i crediti di carbonio generabili in conseguenza di attività di Uso del Suolo, Variazione di Uso del Suolo



Conversione in fustaia di una cerreta del Sub Appennino Dauno

e Selvicoltura". Il proprietario può però in ogni momento denunciare il suo diritto di proprietà sui crediti, ma deve assumersi la responsabilità anche di eventuali emissioni che deve compensare fornendo al Registro una quantità pari di crediti di carbonio. Secondo questa proposta, dunque, i diritti di proprietà sul suolo e soprassuolo non variano, ma lo Stato può detenere i diritti sulla funzione di fissazione e vige la legge del silenzio-assenso nella cessione di questi diritti allo Stato. Questi e altri contenuti sono stati e sono tuttora oggetto di intenso dibattito in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La questione trascende i problemi specifici dello strumento, dal momento che investe il problema di una gestione delle politiche di settore che il Mattm vuole mantenere centralizzata. In effetti gli obblighi collegati al Protocollo non sono stati per ora trasferiti alle Regioni e sembra improbabile che le Regioni si possano e vogliano assumere dei costi (di creazione di Registri regionali e, soprattutto, di remunerazione dei crediti), senza uno specifico trasferimento di competenze e risorse da parte dello Stato. Va comunque evidenziato che creare un Registro è cosa diversa dal creare un sistema di inventariazione e monitoraggio su scala na-



zionale dei gas-serra fissati ed emessi nelle attività forestali. Il primo, come visto, è un'iniziativa volontaria, il secondo è un obbligo al quale il nostro paese, con il secondo Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio, sta correttamente adeguandosi.

Il commercio di crediti?

Oltre al mercato Ets, ci sono altre possibilità di vendere i crediti legati alla fissazione di carbonio nelle foreste? Per completare il quadro degli interventi che interessano il settore primario nelle strategie di riduzione delle emissioni è opportuno fare un accenno alle iniziative "dal basso" che, in forma volontaria, imprese, enti locali e perfino singoli operatori

realizzano per neutralizzare parzialmente o totalmente le emissioni di cui sono responsabili. Nel caso degli enti locali questi interventi compensativi sono spesso programmati nel quadro della realizzazione di Agende 21 locali o di Piani energetici. Tra gli interventi compensativi che permettono di fregiarsi del titolo "Zero carbon emission", "Carbon neutral company" o equivalenti figurano anche quelli relativi alla realizzazione di piantagioni o investimenti di *deforestation avoidance*. Questi investimenti compensativi hanno un certo sviluppo grazie anche alla presenza di agenzie di servizio che offrono un portafoglio di possibili interventi (vedi tabella).

Le iniziative di compensazione sono al momento

Pascolo arborato in Alta Murgia (Bari). La gestione dei prati e dei pascoli non è stata inclusa dall'Italia tra le attività eleggibili nell'ambito del Protocollo di Kyoto (Foto L. Ciccarese)

SUMMARY

How to remunerate forest owners for the CO₂ fixed?

The Kyoto Protocol creates the conditions for paying sustainable forest management to forest owners and managers. The Authors show limits and difficulties for remuneration of forest managers for the activities which increase the carbon fixation function in their forest.

sporadiche e soprattutto coinvolgono le imprese private sensibili ai temi ambientali oppure enti pubblici locali particolarmente attenti alle problematiche ambientali ed energetiche. Nel futuro, se il mercato dei crediti si svilupperà (ma – come osservato in precedenza – questo “se” è molto pesante), i proprietari forestali e agricoli potrebbero vendere i crediti legati alla fissazione di carbonio nelle foreste in base a quattro tipi di investimento, di seguito sinteticamente descritti.

1. Un proprietario può affittare i propri terreni a organizzazioni e società che usano i fondi di investimento di compagnie private o investitori istituzionali per realizzare piantagioni forestali o gestire coltivazioni agrarie in modo da originare crediti di carbonio. In questo caso è ovvio che non esistono investimenti iniziali a carico dei proprietari, né costi di gestione; a loro vantaggio, viceversa, si avrebbero introiti immediati.

2. Un imprenditore agrico-

lo o forestale può realizzare sui propri suoli una piantagione forestale, con finalità produttive legnose. Ciò significa che i proprietari si fanno carico degli investimenti iniziali e dei costi di mantenimento, si assumono la responsabilità per eventuali debiti, per ricevere in cambio i profitti derivanti dalla vendita dei crediti man mano che si formano e, alla fine del ciclo, di quelli derivanti dalla vendita dei prodotti legnosi forestali. Al momento del taglio della piantagione, considerando che il carbonio prima sequestrato nel corso degli anni è emesso in atmosfera, il proprietario dovrà restituire i crediti associati alle quantità di carbonio contenute nei prodotti legnosi (ma non i crediti associati alle masse di carbonio sequestrato nel suolo e nella lettiera).

3. Una terza opzione è rappresentata dalla possibilità di realizzare piantagioni arboree o arbustive con finalità diverse da quella di produzione legnosa, ma per migliorare il paesaggio, accrescere la biodiversità, controllare l'erosione, combattere la desertificazione, produrre frutti di bosco o tartufi, ecc., con l'intenzione di non tagliarli mai. Ciò comporta che non ci siano entrate dalla vendita di legname, ma solo dai crediti di carbonio (ed eventualmente dalla

vendita di prodotti non legnosi).

4. Infine, un imprenditore può decidere di adottare sui propri terreni modalità agronomiche in grado di aumentare il livello di sostanza organica nel suolo e nella lettiera, anche se questo può comportare una riduzione della produzione lorda vendibile. Tuttavia, l'imprenditore potrà ricevere redditi dalla vendita di crediti di carbonio formati dall'accumulo di sostanza organica nel suolo a seguito dell'adozione di determinate pratiche agronomiche (eventualmente grazie anche ai sussidi messi a disposizione da alcune misure comunitarie dei Piani di Sviluppo Rurale). Come evidenziato, le possibilità in linea teorica sono diverse, ma sul piano concreto sono molti gli ostacoli ancora presenti perché ai gestori forestali si riconosca in forma generalizzata un premio economico per l'eventuale ruolo di assorbimento dei gas-serra legato alle attività forestali.

¹ Come si legge nel verbale del Advisory Group on Forestry and Cork dell'11.2.2006, la risposta ad un quesito posto alla Commissione è stata: “in futuro, lo Schema potrà essere esteso ad altri gas-serra e altri settori. Comunque, la Commissione non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di includere il settore forestale”.

² Nel documento si afferma, infatti, che “i crediti di carbonio generati da questi impianti, essendo presente tra gli obiettivi del Regolamento 2080/1992 il sequestro del carbonio, sono remunerati dal contributo concesso e, quindi, di proprietà del Registro”, ovvero dello Stato italiano.